

rico dello zolfo, prevedute dall'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il regio decreto 9 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura con solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1° gennaio 1907, salvo i provvedimenti di cui all'articolo 12 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, la sovrimposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'intendente di finanze, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio esistenti nel territorio della provincia o del comune a cui la sovrimposta spetta.

All'articolo 24 ci sono due emendamenti, uno dell'onorevole Fili-Astolfone e l'altro dell'onorevole Monti-Guarnieri ed altri.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. Nella stampa di quest'articolo si è incorsi in un errore, perchè eravamo d'accordo col Ministero che, invece di dire dal primo gennaio 1907, si dovesse dire: dal primo agosto 1906.

FILI-ASTOLFONE. Il mio emendamento consiste appunto in questo. E infatti il ministro del tesoro l'aveva accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti-Guarnieri ha presentato, insieme con gli onorevoli Miliani, Albicini, Celli, Battelli e Comandini, il seguente emendamento: « Al primo comma aggiungere infine: e la tassa di concessione sulle miniere solfuree:

(L'onorevole Monti-Guarnieri non è presente).

Questo emendamento s'intende ritirato.

Metto a partito l'articolo 24, con la modificazione enunciata dal relatore.

(È approvato).

Art. 25.

Le nuove Società commerciali che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie od operazioni commerciali nelle quali lo zolfo sia elemento principale, sono esenti da qualsiasi tassa.

Pari esenzioni godranno in tutta la durata del loro esercizio le Società estere costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire una agenzia generale od una rappresentanza.

(È approvato).

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle leggi vigenti, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per oggetto l'utilizzazione del zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

APRILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

APRILE. All'articolo 25 avevo proposto di sopprimere nel primo comma le parole: « di esercitare miniere di zolfo ».

Ora è detto nell'articolo 25 che le nuove Società che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo ecc., saranno esenti da ogni tassa fiscale.

Domando alla Commissione ed al Ministero come si concili col concetto della limitazione della produzione, il concetto di favorire le Società estere a venire in Sicilia ad esercitare nuove miniere. Nè si dica che si fa per le grandi industrie; perchè, finora avete gridato a favore delle piccole industrie.

Ad ogni modo, questa legge non in tutto potrà essere eseguita.

Volevo fare questa osservazione, e mi basta.

PRESIDENTE. All'articolo 26 gli onorevoli Monti-Guarnieri, Miliani, Albicini, Celli, Battelli e Comandini hanno proposto il seguente emendamento: « Dopo le parole: *si renderanno necessarie*, aggiungere: *alla produzione, lavorazione, caricazione a bordo degli zolfi in genere, nonchè...* »

(L'onorevole Monti-Guarnieri non è presente).

Questo emendamento s'intende ritirato. Metto a partito l'articolo 26.

(È approvato).